



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 10/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO VIA EDMONDO DE AMICIS, DAL CIVICO N. 5 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO E INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA SOSTA DI VEICOLI PRESSO GLI STALLI PRESENTI NELL'AREA, PER OPERAZIONI DI SCARICO MERCI

IL VICE SINDACO

VISTO l'art. 26 dello Statuto Comunale;

VISTA la domanda di occupazione del suolo pubblico acclarata al protocollo comunale al n. 2433 del 19/07/2024 del XXXX in qualità di Proprietario degli immobili oggetto di intervento come meglio identificati in detta domanda, residente in Via XXXX a Miagliano, con la quale si chiede la chiusura di un tratto di Via Edmondo De Amicis dal civico n. 5 sino all'intersezione con Via. V. Veneto per scarico merci per attività edilizia (SCIA prot. 3325/2021) dalle ore 8:00 alle 12:00 del 24/07/2024;

VISTA l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Miagliano in data 19/07/2024;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 18.08.2000, n. 267);

VISTI gli Artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. nr. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. nr. 495 del 26.12.1992 afferente il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di procedere per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni, al fine di un regolare svolgimento dei lavori suddetti;

ai fini della tutela della pubblica incolumità

ORDINA

- 1. La chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di Via Edmondo De Amicis dal civico n. 5 fino all' intersezione con Via Vittorio Veneto, per operazioni di scarico merci a decorrere dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del giorno 24/07/2024 e comunque fino al termine dei lavori in narrativa specificati;**
- 2. l'interdizione temporanea alla sosta di veicoli presso gli stalli presenti nell'area suddetta;**
- 3. all' Impresa incaricata dello scarico merci dalla Proprietà:**
 - adottare tutte le cautele per garantire la sicurezza pubblica e privata durante i lavori;
 - evitare danni a cose e beni della pubblica amministrazione;
 - di provvedere all'apposizione, rimozione e gestione di idonea segnaletica e dei transennamenti nei punti necessari occorrente al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- di provvedere all'apposizione di idonea segnaletica per segnalare l'interruzione della strada e l'ingombro dello mezzo atto al trasporto delle merci;
- durante i lavori dovranno essere adottate, a mezzo di personale idoneo, tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell'Amministrazione Comunale concedente, per eventuali danni causati a persone o cose;
- alla fine delle operazioni dovranno essere ripristinate le condizioni precedentemente esistenti di viabilità;
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008.

AVVERTE

Che la suindicata segnaletica deve rispettare la normativa vigente (Codice della Strada e regolamento di esecuzione).

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa di adeguata segnaletica;

È FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

TRASMETTE

La presente Ordinanza

Al Comando dei Carabinieri di competenza territoriale sito in Andorno Micca;

Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Biella;

Alla Croce Rossa con sede i Biella;

Alla Prefettura di Biella;

Alla Questura di Biella;

Alla Protezione Civile di Biella;

Al Sig. XXXXX

AVVISA

contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. Mm. Ed ii. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro il termine di gg. 60 (sessanta) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Dalla Residenza Comunale, li 19/07/2024

***Il Vice Sindaco
Mauro Vinetti
(firmato digitalmente)***